

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-366 del 27/01/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - DE RUBERTIS LETIZIA - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - SOC. AGR.LA DEMETRA DI RAVAIOLI CLAUDIO E C. E MINZONI GIUSEPPE - RINNOVO CONCESSIONE IN SOLIDO CON SUBENTRO PER OCCUPAZIONE AD USO RAMPA CARRABILE SULLA SCARPATA ESTERNA DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME MONTONE IN LOCALITA' CHIUSA SAN MARCO - NEL COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO N. RAPPT0027/19RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-385 del 27/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO - **DE RUBERTIS LETIZIA - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - SOC. AGR.LA DEMETRA DI RAVAIOLI CLAUDIO E C. E MINZONI GIUSEPPE - RINNOVO CONCESSIONE IN SOLIDO CON SUBENTRO** PER OCCUPAZIONE AD USO RAMPÀ CARRABILE SULLA SCARPATA ESTERNA DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ CHIUSA SAN MARCO – NEL COMUNE DI RAVENNA (RA).

PROCEDIMENTO N. RAPPT0027/19RN02.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- le Deliberazione della Giunta Regionale n. 1237/2016, n. 1602/2016 e la Determinazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna - n. 865 del 25.1.2017 “Competenza all’emanazione degli atti relativi agli introiti derivanti dalle concessioni del demanio idrico” che dettano disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 30/12/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Stefano Renato de Donato;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 19/12/2019, registrata al PG/2020/195613, in data 20/12/19, con cui i sotto indicati:

- De Rubertis Letizia – C.F. DRB LTZ 43T55 A191X – residente in Via Ginanni, 8 – Ravenna;
- Minzoni Giuseppe – C.F. MNZ CPP 65R28 H199I – residente in via Ravegnana, 493 – Ravenna;
- Società Agricola Demetra di Ravaioli Claudio e C. soc. semplice – C.F. 02638260394 – sede legale via Corso della Repubblica, 43/A – Alfonsine (RA), legale rappresentante De Rubertis Letizia C.F. DRB LTZ 43T55 A191X;

- Consorzio di Bonifica della Romagna – C.F. 92071350398 – sede legale in Via R.Lambruschini, 195 – Cesena (FC);

chiedono il rinnovo, con subentro ed uscita di concessionari, della concessione rilasciata con determinazione regionale n. 3253, del 25/03/2011 – pratica RAPPT0027, per l'occupazione di area demaniale con una rampa a forma di Y esistente sulla scarpata esterna dell'argine fluviale destro del Fiume Montone, per l'accesso alle proprietà private dalla Via Argine Destro Montone in località Chiusa di San Marco, Comune di Ravenna (RA).

DATO CONTO CHE i concessionari titolari risultavano: **Vicchi Federico** C.F. VCCFRC46T01H199U, **Minzoni Tullo** – C.F. MNZTLL31E10H199P, Ravaioli Claudio C.F. RVLCLD522M29D704X, **Baroncelli Ettore** C.F. BRNTTR40H07H199L, **Baroncelli Maria Andreina** C.F. BRNMND37S62H199Q ed il **Consorzio di Bonifica della Romagna** C.F. 92071350398.

PRESO ATTO, altresì, delle seguenti dichiarazioni presentate a corredo dell'istanza:

- di rinuncia alla concessione dei sigg. Baroncelli Ettore C.F. BRNTTR40H07H199L e della sig.ra Baroncelli Maria Andreina C.F. BRNMND37S62H199Q per vendita delle loro proprietà a Minzoni Giuseppe (atto notarile rep. 4793/3514);
- di subentro della Società Agricola Demetra di Ravaioli Claudio e C. soc. semplice – C.F. 02638260394, per acquisto delle proprietà appartenenti a Minzoni Giuseppe C.F. MNZ CPP 65R28 H199I (atto rep. n. 143320/37379);
- della dichiarazione di subentro di Minzoni Giuseppe C.F. MNZ CPP 65R28 H199I, a Minzoni Tullo C.F. MNZTLL31E10H199P, in qualità di erede;
- del subentro di De Rubertis Letizia – C.F. DRB LTZ 43T55 A191X, ai sigg.ri Vicchi Federico C.F. VCCFRC46T01H199U e Ravaioli Claudio C.F. RVLCLD522M29D704X, per acquisto delle loro proprietà (rispettivamente, atto rep. n. 2573/1810 e rep. n. 2529/1780);

DATO CONTO:

- delle pervenute integrazioni Pg 30286 del 25/02/2020 (richieste con nota pg 27847 del 20/02/2020)

con cui si forniscono chiarimenti in merito al fatto che Minzoni Giuseppe C.F. MNZ CPP 65R28 H199I, nonostante la vendita delle sue proprietà alla soc. Agricola Demetra di Ravaioli Claudio e C. s.s., rimane proprietario di altri terreni raggiungibili per mezzo della rampa di cui trattasi;

- del mandato di rappresentanza e procura speciale con cui la sig.ra De Rubertis Letizia – C.F. DRB LTZ 43T55 A191X, il sig. Minzoni Giuseppe – C.F. MNZ CPP 65R28 H199I, la Società Agricola Demetra di Ravaioli Claudio e C. soc. semplice – C.F. 02638260394 RA), nel nome del suo rappresentante legale, individuano, quale referente e mandatario per i rapporti con Arpae, per la gestione della concessione della rampa, il sig. Dallatomasina Stefano – Confagricoltura Ravenna – via della Lirica, 61;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 52, del 04/03/2020, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2311, del 29/07/2020, così come modificata con det. n. 2684 del 03/09/2020, inviata ad Arpae in data 04/11/2020;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canoni;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma complessiva di euro 250,00 (euro 187,50 dai tre soggetti privati ed euro 62,50 dal Consorzio di Bonifica).

Il deposito cauzionale di euro 75,00 versato in data 02/03/2011, dagli allora concessionari suddetti, verrà restituito agli aventi diritto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dai suddetti, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di rinnovare la concessione in solido**, fatti salvi i diritti di terzi, **con subentro**, a: **De Rubertis Letizia** – C.F. DRB LTZ 43T55 A191X – residente in Via Ginanni, 8 – Ravenna; **Minzoni Giuseppe** – C.F. MNZ CPP 65R28 H199I – residente in via Ravegnana, 493 – Ravenna; **Società Agricola Demetra di Ravaioli Claudio e C. soc. semplice** – C.F. 02638260394 – sede legale via Corso della Repubblica, 43/A – Alfonsine (RA), legale rappresentante De Rubertis Letizia C.F. DRB LTZ 43T55 A191X; **Consorzio di Bonifica della Romagna** – C.F. 92071350398 – sede legale in Via R.Lambruschini, 195 – Cesena (FC); **per l'occupazione** di area demaniale **con una rampa a forma di Y esistente sulla scarpata esterna dell'argine fluviale destro del Fiume Montone, per l'accesso alle proprietà private dalla Via Argine Destro Montone in località Chiusa di San Marco, Comune di Ravenna (RA)**, (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione A, Foglio 156, mappali 93 e 85, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=753445; y=920505, x=753409; y=920501, x=753469; y=920526), **codice pratica RAPPT0027/19RN02**;
2. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come

sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 18/12/2020 (PG/2020/184042 del 18/12/2020) per quanto riguarda i tre privati e in data 26/01/2021 (PG/2021/11638 del 26/01/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

- 4 . di stabilire, inoltre, che i concessionari debbano rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2311 del 29/07/2020, così come modificata con det. n. 2684 del 03/09/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
- 5 . di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- 6 . di quantificare **l'importo annuale del canone 2020 in euro 76,81**, tenuto conto di quanto specificato all'art. 7 del disciplinare. Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
- 7 . di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 250,00**;
- 8 . di disporre la restituzione del deposito cauzionale versato alla Regione Emilia Romagna in data 02/03/2011, pari ad euro 75,00, agli aventi diritto: Vicchi Federico C.F. VCCFRC46T01H199U, eredi di Minzoni Tullo – C.F. MNZTLL31E10H199P, Ravaioli Claudio C.F. RVLCLD522M29D704X, Baroncelli Ettore C.F. BRNTTR40H07H199L, Baroncelli Maria Andreina C.F. BRNMND37S62H199Q ed al Consorzio di Bonifica della Romagna C.F. 92071350398;
- 9 . di dare atto che i concessionari risultano in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
- 10 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è

soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

- 11 . di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 12 . di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 13 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2020/2022.

IL DIRIGENTE

Stefano Renato de Donato

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata in solido a: **De Rubertis Letizia** – C.F. DRB LTZ 43T55 A191X – residente in Via Ginanni, 8 – Ravenna; **Minzoni Giuseppe** – C.F. MNZ CPP 65R28 H199I – residente in via Ravegnana, 493 – Ravenna; **Società Agricola Demetra di Ravaioli Claudio e C. soc. semplice** – C.F. 02638260394 – sede legale via Corso della Repubblica, 43/A – Alfonsine (RA), legale rappresentante De Rubertis Letizia C.F. DRB LTZ 43T55 A191X; **Consorzio di Bonifica della Romagna** – C.F. 92071350398 – sede legale in Via R.Lambruschini, 195 – Cesena (FC) (codice procedimento RAPPT0027/19RN02).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Montone, censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione A, Foglio 156, mappali 93 e 85, indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: x=753445; y=920505, x=753409; y=920501, x=753469; y=920526), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è una rampa a forma di Y esistente sulla scarpata esterna dell'argine fluviale destro del Fiume Montone, per l'accesso alle proprietà private dalla Via Argine Destro Montone in località Chiusa di San Marco, Comune di Ravenna (RA).

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né possono modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. I concessionari sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei concessionari qualora essi non abbiano provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di loro spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. I concessionari sono responsabili in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegnano a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora I concessionari non abbiano provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. I concessionari sono obbligati a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento I concessionari sono tenuti a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo car-

tello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA N.2311, DEL 29/07/2020, RETTIFICATO CON DET. N. 2684 DEL 03/09/2020

- <<1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE SAC per l'occupazione;*
2. *Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti;*
3. *Nel manufatto arginale e nella fascia di quattro metri dal piede argine restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 lettera f) del R.D. 25-07-1904 n. 523;*
4. *Il concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali, anche con eventuali e successivi rinfianchi di materiale terroso;*
5. *L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario, secondo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.*
6. *Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza la concessione dell'amministrazione concedente, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari.*
- 2. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 3. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.*
- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 5. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile*

evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.

6. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

7. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio e dagli eventuali altri enti competenti.

8. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

- Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

- La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2. I concessionari qualora intendano rinnovare la concessione sono tenuti a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e possono continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. I concessionari che non intendano rinnovare la concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. I concessionari che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione sono tenuti agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di con-

cessione rilasciata ad altro soggetto diverso dai concessionari uscenti trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non facciano uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura dei concessionari contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi dei Concessionari, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di

pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico dei concessionari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.